



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.14.2009 ( Prot. n.3325 del 3 marzo 2009)

**Voce:** Impiego e impiegati pubblici-Pensioni e quiescenza

**Oggetto:** Soggetto dichiarato disabile grave con sentenza di I grado: spettanza o meno al figlio del collocamento anticipato in quiescenza.

**Massima** Com'è noto l'irrevocabilità del comando giudiziale coincide con il giudicato.

L'attributo dell'immediata esecutorietà va riconosciuto alle sole sentenze di condanna.

Ne consegue che la sentenza che statuisca esclusivamente in ordine all'accertamento dello status di portatore di handicap grave, non sia provvisoriamente esecutiva pur se i suoi effetti si produrranno con la decorrenza retroattiva, come in essa stabilito, con il passaggio in giudicato.

Poiché la sentenza dichiarativa vale come attestazione dello stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3, c. 1 e 3, della legge 104/1992, per il principio della validità erga omnes del giudicato nascente dalle decisioni sugli status, l'Amministrazione una volta che la sentenza sarà passata in giudicato dovrà concedere, ovviamente in presenza dei relativi requisiti, il beneficio collegato alla situazione incontrovertibilmente accertata.

**Riferimenti normativi:** art. 282 c.p.c.;art.20, c.7L.R..21/2003art.3, c. 1 e 3, L.104/1992.

